

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

# **COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE**



## **REGOLAMENTO EDILIZIO**

### **TESTO COORDINATO E AGGIORNATO**

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 28.01.2010

Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2197 del 13.08.2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale -della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 21.09.2010

- (1) Aggiornamento adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 31.03.2011 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1192 del 20.05.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 14.06.2011
- (2) Aggiornamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 14.04.2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 10.05.2016

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE - REGOLAMENTO EDILIZIO  
AGG. BUR 20 DEL 10.05.2016

**INDICE**

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento edilizio .....	5
TITOLO II.....	6
COMMISSIONE EDILIZIA .....	6
Art. 2 - Definizione.....	6
Art. 3 - Attribuzioni .....	6
Art. 4 - Composizione.....	6
Art. 5 - Formazione della CE.....	6
Art. 6 - Funzionamento .....	7
Art. 7 - Durata.....	8
TITOLO III .....	9
TITOLI ABILITATIVI .....	9
Art. 8 - Premessa .....	9
Art. 9 - Domanda di concessione edilizia .....	9
Art. 10 - Rilascio della concessione edilizia.....	11
Art. 11 - Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera .....	12
Art. 12 - Comunicazione di inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia.....	13
Art. 13 - Varianti alla concessione edilizia .....	14
Art. 14 - Voltura delle concessioni edilizie e delle denunce di inizio dell'attività .....	15
Art. 15 - Vigilanza e verifiche in corso d'opera .....	15
Art. 15 bis - Tecnici verificatori .....	15
Art. 16 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.....	15
Art. 16-bis - Modulistica e sito internet .....	17
TITOLO IV .....	18
PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI .....	18
E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO .....	18
CAPO I.....	18
PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI .....	18
Art. 17 - Altezza degli edifici .....	18
Art. 18 - Piani .....	18
Art. 19 - Superficie coperta .....	19
Art. 20 - Superfici lorde.....	19
Art. 21 - Superfici utili.....	19
Art. 22 - Volumi .....	20
Art. 23 - Densità fondiaria .....	20
Art. 24 - Unità abitativa .....	20
Art. 25 - Locali ad abitazione permanente.....	20
Art. 26 - Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio, asse o confine della strada.....	20
Art. 26 bis - Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli.....	21
TIPI DI INTERVENTO .....	23
EDILIZIO O URBANISTICO .....	23
Art. 27 - Nuova costruzione.....	23
Art. 28 - Interventi su edifici esistenti .....	23
Art. 29 - Demolizioni e opere di demolizione .....	23
Art. 30 - Scavi e reinterri .....	23
TITOLO V.....	25
INSERIMENTO AMBIENTALE, .....	25
TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI.....	25
QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO .....	25
Art. 31 - Applicabilità.....	25

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE - REGOLAMENTO EDILIZIO  
AGG. BUR 20 DEL 10.05.2016

CAPO I.....	26
SICUREZZA.....	26
Art. 32 - Requisiti essenziali per la sicurezza.....	26
Art. 33 - Stabilità.....	26
Art. 34 - Sicurezza durante l'utilizzazione.....	26
Art. 35 - Prevenzione degli incendi.....	27
CAPO II.....	29
FRUIBILITÀ.....	29
Art. 36 - Requisiti essenziali di fruibilità.....	29
Art. 37 - Disponibilità di spazi minimi.....	29
Art. 38 - Altezza minima interna utile dei locali abitabili.....	29
Art. 39 - Scale.....	32
Art. 40 - Servizi igienici.....	32
Art. 41 - Cucine.....	33
CAPO III.....	34
ILLUMINAZIONE.....	34
Art. 42 - Requisiti essenziali di illuminazione.....	34
Art. 43 - Illuminazione diurna naturale diretta dei locali di abitazione.....	34
Art. 44 - Illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale.....	34
Art. 45 - Illuminazione notturna interna ed esterna.....	35
CAPO IV.....	36
BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO.....	36
Art. 46 - Requisiti essenziali in materia di benessere termico e igrotermico.....	36
Art. 47 - Temperatura dell'aria interna.....	36
Art. 48 - Condensazione.....	36
Art. 49 - Velocità dell'aria e prese.....	36
Art. 50 - Ventilazione.....	36
CAPO V.....	38
BENESSERE ACUSTICO.....	38
Art. 51 - Requisiti essenziali in materia di benessere acustico.....	38
Art. 52 - Analisi dei livelli acustici.....	38
Art. 53 - Riverberazione e livello della pressione sonora.....	38
Art. 54 - Livello di rumore prodotto.....	39
Art. 55 - Isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi.....	39
CAPO VI.....	40
PUREZZA DELL'ARIA.....	40
Art. 56 - Requisiti essenziali per la purezza dell'aria.....	40
Art. 57 - Smaltimento dei gas di combustione.....	40
Art. 58 - Ventilazione delle reti di smaltimento dei liquidi.....	40
Art. 59 - Assenza di odori sgradevoli.....	40
CAPO VII.....	41
SERVIZI TECNOLOGICI.....	41
Art. 60 - Requisiti essenziali relativi ai servizi tecnologici.....	41
Art. 61 - Servizi tecnologici fondamentali per gli edifici.....	41
Art. 62 - Accessibilità degli impianti.....	41
CAPO VIII.....	42
REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI.....	42
Art. 63 - Requisiti ecologici delle costruzioni.....	42
Art. 64 - Infiltrazione di acqua battente.....	42
Art. 65 - Contenimento dei consumi energetici.....	42
TITOLO VI.....	44
NORME TECNICO - AMBIENTALI.....	44
Art. 66 - Inserimento ambientale e decoro degli edifici.....	44

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE - REGOLAMENTO EDILIZIO  
AGG. BUR 20 DEL 10.05.2016

Art. 67 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione .....	44
Art. 68 - Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private.....	45
Art. 69 - Coperture e cornicioni.....	45
Art. 70 - Tinteggiature e decorazioni.....	46
Art. 71 - Recinzioni e cancelli .....	46
Art. 72 - Sporgenze fisse o mobili .....	47
Art. 73 - Intercapedini e griglie di aerazione .....	48
Art. 74 - Numeri civici.....	48
Art. 75 - Servitù pubbliche .....	49
Art. 76 - Percorsi pedonali e marciapiedi .....	49
Art. 77 - Muri di sostegno e di contenimento .....	49
Art. 78 - Depositi di materiali a cielo aperto .....	50
Art. 79 - Elementi complementari degli immobili.....	50
Art. 80 - Chioschi e mezzi di comunicazione visiva.....	50
TITOLO VII.....	52
NORME PER I CANTIERI .....	52
Art. 81 - Rispetto delle disposizioni di legge.....	52
Art. 82 - Disciplina del cantiere.....	52
Art. 83 - Interventi su aree in fregio a spazi pubblici e recinzioni provvisorie.....	53
Art. 84 - Scavi e demolizioni .....	53
TITOLO VIII.....	55
DISPOSIZIONI FINALI .....	55
Art. 85 - Deroghe.....	55
Art. 86 - Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni.....	55
Art. 87 - Integrazioni al regolamento edilizio.....	55

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento edilizio**

1. Il Regolamento edilizio disciplina, in armonia con le disposizioni di legge <sup>1</sup>:
  - a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico – giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;
  - b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;
  - c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;
  - d) l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;
  - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di contenimento dei consumi energetici.
2. Il Regolamento edilizio è efficace in tutto il territorio comunale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 53 della l.r. 11/98

## TITOLO II COMMISSIONE EDILIZIA

### Art. 2 - Definizione

1. La Commissione edilizia (CE) è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica<sup>2</sup>.
2. Rispetto ai progetti che le sono sottoposti, la CE valuta gli aspetti architettonici ed edilizi delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

### Art. 3 - Attribuzioni

1. La CE esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti nei casi previsti dalla legge<sup>3</sup>.

### Art. 4 - Composizione

1. Della CE fanno parte:
  - a) n. 1 componente di diritto individuato nel rappresentante del servizio di igiene e sanità pubblica competente per territorio<sup>4</sup>;
  - b) n. 7 componenti elettivi effettivi, scelti fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; uno dei componenti elettivi deve essere l'esperto in materia di tutela del paesaggio;<sup>5</sup>
  - c) n. 3 componenti elettivi supplenti, con i requisiti di cui alla precedente lettera b).

### Art. 5 - Formazione della CE

1. La CE è nominata, per quanto concerne i componenti elettivi, dalla Giunta comunale<sup>6</sup>, la quale convoca la prima seduta.
2. Esercita le funzioni di segretario della CE, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro dipendente del comune all'uopo designato<sup>7</sup>.
3. La CE può adottare un regolamento interno che individui altresì eventuali criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 11/1998

<sup>3</sup> Riferimento all'art. 55, commi 1, 2 e 3, della LR 11/1998.

<sup>4</sup> Membro di diritto ai sensi della L.R. 11/1998, art. 55, comma 4.

<sup>5</sup> Membro ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 18/1994

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 1 della LR 11/1998

<sup>7</sup> Normato dal sistema delle autonomie - L.R. 54/98

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 11/1998 e s.m.i.

## Art. 6 - Funzionamento

1. La CE si riunisce ogni qualvolta il presidente o, nel caso in cui questo ne sia impedito, il vice presidente <sup>9</sup>, lo ritengano necessario ed opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo di tutti i componenti (membri di diritto e membri elettivi) la CE.
2. La CE, con un preavviso di almeno 5 giorni, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente mediante invito scritto, trasmesso anche con sole forme di comunicazione elettronica, recante l'oggetto della seduta, esteso a tutti i componenti effettivi e supplenti, tenuto conto dei termini previsti dalla legge vigente <sup>10</sup>.
3. Assistono ai lavori della CE, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti sottoposti all'esame della CE stessa<sup>11</sup> e possono assistere i responsabili degli uffici comunali interessati, nonché il soggetto responsabile del rilascio dei titoli abilitativi.
4. Le riunioni <sup>12</sup> della CE sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
5. La CE esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dalla struttura comunale competente nei tempi previsti dalla legge<sup>13</sup>.
6. I lavori della Commissione sono diretti dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
7. Qualora la CE non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in modo articolato, idoneo ad esprimere sinteticamente i diversi convincimenti.
8. Delle sedute è redatto un verbale, su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del comune e la firma del segretario della CE.
9. Il verbale stesso è firmato dall'estensore.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i relativi nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere puntuale; il parere, espresso con le seguenti formule:
  - a) parere favorevole motivato;
  - b) parere favorevole con eventuali prescrizioni che non modifichino i contenuti del progetto;
  - c) parere contrario motivato.
11. Qualora la CE reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a fondare il parere, può decidere – a maggioranza dei votanti – di sospendere l'espressione del parere stesso rendendosi necessaria l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria; in tal caso, la CE deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento richiesto<sup>14</sup>.
12. La CE, per l'esame di problemi o progetti di particolare complessità, o in generale per esigenze funzionali, può articolarsi in gruppi di lavoro, con decisione assunta dalla maggioranza dei suoi membri. Il gruppo di lavoro esamina, istruisce, discute ed approfondisce l'argomento affidatogli dalla Commissione; designa, quindi, un relatore

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.R. 11/1998

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della L.R. 11/1998

<sup>11</sup> Riferimento agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 19/2007

<sup>12</sup> Possibile oggetto di regolamento interno di funzionamento della CE

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 11/1998

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 4, della L.R. 11/1998

che riassume e riferisce alla Commissione stessa. Questa esprime il parere sulla scorta della relazione predetta.

13. La CE, con decisione assunta a maggioranza dei votanti, ha facoltà di richiedere alla Giunta comunale di sentire uno o più esperti su specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare, o comunque di sentire, i richiedenti le concessioni o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali, nei tempi e nei modi previsti dalla legge<sup>15</sup>.

14. I componenti della CE interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.

15. Vi è interesse di carattere privato all'argomento quando il componente della CE abbia partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CE; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera o sia comunque incaricato di realizzarla; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

#### **Art. 7 - Durata**

1. La durata in carica della CE è pari a quella della Giunta comunale.

2. La CE in carica al momento del rinnovo della Giunta comunale conserva peraltro le sue competenze fino a che non ne sia rinnovata la composizione, nel rispetto delle vigenti norme<sup>16</sup>.

3. I componenti della CE possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; le dimissioni hanno effetto all'atto del deposito presso la segreteria del Comune; la Giunta comunale provvede alla sostituzione entro 30 giorni.

4. I componenti elettivi della CE devono essere sostituiti per i seguenti motivi:

a) per sopravvenuta incompatibilità nei casi previsti dal precedente art. 4 comma 2;

b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.

5. Dopo la sesta assenza di un componente elettivo nel corso dell'anno, il presidente propone alla Giunta comunale la sua sostituzione.

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della L.R. 11/1998

<sup>16</sup> Riferimento alla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di prorogatio



### **TITOLO III**

## **TITOLI ABILITATIVI**

#### **Art. 8 - Premessa**

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono quelli previsti dalla legge<sup>17</sup>.

#### **Art. 9 - Domanda di concessione edilizia**

1. La richiesta di concessione edilizia è inoltrata dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.

2. La domanda, indirizzata al soggetto responsabile del rilascio della concessione, deve contenere:

- a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
- b) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire.

3. Alla domanda di concessione edilizia vanno allegati:

- a) copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente, o dichiarazione sostitutiva;
- b) il progetto municipale, in triplice copia, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, completo dei seguenti allegati:

1) documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:

- i. estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato e delle vie di accesso anche in relazione agli immobili confinanti;
- ii. estratti del PRGC vigente e degli strumenti urbanistici o dei programmi, intese, concertazioni, attuativi del PRGC, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento, compresa l'esistenza delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile<sup>18</sup>;

2) documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:

- i. planimetria quotata d'insieme del piano terreno (rilievo riferito alle quote della carta tecnica regionale disponibile), in scala non inferiore a 1:200, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle eventuali

---

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. 11/1998, che recita:

"I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

- dalla concessione edilizia;
- dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera
- da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti".

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 11/1998

- costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
- ii. documentazione fotografica aggiornata, in originale o in copia a colori firmata dal progettista e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
- iii. rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore a 1:100 (in scala 1:50 per gli interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi;
- iv. per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento o di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale<sup>19</sup>, rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
- rappresentare l'edificio nella sua geometria;
  - rappresentare le eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa tramite indagini stratigrafiche corredata di relazione tecnica;
  - fornire il quadro dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti,...);
- v. verifica di coerenza con il PTP;

3) documentazione concernente il progetto:

- i. planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, comprendente il lotto interessato all'intervento ed estesa all'intorno (per una fascia di larghezza non inferiore a 100 m), contenente indicazioni planimetriche relative alle posizioni delle eventuali costruzioni limitrofe (con relative distanze ed altezze, posizioni delle pareti finestrate) ed altimetriche del suolo sistemato riferite al caposaldo individuato nella planimetria generale di rilievo dello stato di fatto, nonché comprendente almeno una strada di accesso. Devono essere indicati i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche di cui all'art. 61 del presente regolamento.
- ii. piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi; gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- le piante dovranno essere redatte per ogni livello, compresa la copertura, con indicati l'utilizzo funzionale, le dimensioni dei locali, le superfici utili e i rapporti di illuminazione;
  - le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le quote altimetriche, le altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; nel caso di edifici esistenti, esse dovranno essere indicate planimetricamente nello stesso punto di quelle di rilievo;
  - i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell'edificio ed estendersi alle sagome degli edifici contigui;
  - i particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli eventuali elementi decorativi e costruttivi, nonché gli eventuali manufatti accessori;

---

<sup>19</sup> Ai sensi delle deliberazioni di G.R. n. 2515 del 26.07.1999, capitolo II, paragrafo D, e n. 418 del 15.02.1999

- nel caso di interventi che comportino demolizioni, ricostruzioni e/o nuove opere, gli elaborati dovranno riportare l'indicazione delle demolizioni, campite di colore giallo, e delle nuove opere, campite di colore rosso, su tavole diverse se necessario per una maggiore comprensione;
- iii. simulazione dell'inserimento del progetto nella situazione esistente per gli interventi aventi forte rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto;
- iv. la relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative e illustrative del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella quantitativa di raffronto tra gli standard urbanistici ed edilizi previsti dal PRGC e i dati di progetto;

4) eventuali nulla osta preliminari al progetto<sup>20</sup>.

4. Il progetto di opere edilizie deve essere integrato da eventuali ulteriori atti, elaborati, documenti e pareri, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente.

5. Possono essere accettati progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuni fra gli atti di cui al terzo comma del presente articolo, in dipendenza della dimensione o dell'importanza particolarmente limitate dell'opera.

6. Tutte le caratteristiche delle opere da realizzare e i tutti i vincoli esistenti sulla proprietà devono risultare evidenti e chiaramente identificabili negli elaborati di progetto.

7. E' facoltà dell'Ente chiedere che anche una sola parte della documentazione di progetto, sia presentata su supporto informatico o cartaceo. In tali casi si applicano le leggi speciali circa la formazione e la conservazione di tale documentazione nonché le speciali modalità di firma dei documenti informatici.<sup>21</sup>

#### **Art. 10 - Rilascio della concessione edilizia**

1. La concessione edilizia è rilasciata dal soggetto responsabile<sup>22</sup> in forma scritta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge<sup>23</sup>.

2. In caso di mancata presentazione degli eventuali adempimenti e documentazione integrativa richiesti entro 180 giorni, per motivi imputabili al richiedente, la domanda si considera abbandonata e si procede alla definitiva archiviazione della pratica dandone comunicazione all'interessato.

3. Se conforme ai pareri preventivi acquisiti in fase istruttoria, il rilascio della concessione edilizia non richiede motivazione; devono invece essere adeguatamente motivati:

- a) i dinieghi delle concessioni, da comunicare al richiedente;
- b) le concessioni rilasciate disattendendo uno o più pareri preventivi.

---

<sup>20</sup> I necessari nullaosta possono essere presentati preventivamente o nel caso non siano questi ritenuti essenziali ai fini della valutazione di competenza, forniti dopo l'esame del progetto in CE

<sup>21</sup> Cfr. D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

<sup>22</sup> ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. 54/98

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 11/1998

4. Le concessioni sono pubblicate all'albo del Comune, mediante avviso del loro rilascio.<sup>24</sup>

5. Le concessioni devono contenere:

- a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione);
- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi e agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal soggetto responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, è allegato alla concessione, della quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso previste dalle disposizioni legislative in materia;<sup>25</sup>
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, l'individuazione dei terreni interessati dalla costruzione, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento alla zona di PRGC nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri vincolanti, autorizzazioni e nulla osta costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni che accompagnano i provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi e agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) nelle concessioni onerose, le entità e le modalità di riscossione dei contributi commisurati all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, e la determinazione di eventuali garanzie finanziarie;
- i) l'eventuale accettazione dell'atto con il quale il richiedente ha assunto l'impegno di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione; l'assenso ad eseguire dette opere, nonché la ricezione di apposito capitolato;
- j) i tempi e le modalità dell'eventuale cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- k) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- l) gli eventuali adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- m) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- n) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio della concessione edilizia sia stato subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale.

#### **Art. 11 - Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera**

---

<sup>24</sup> cfr. art. 32 "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea" della Legge 18.06. 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

<sup>25</sup> Art. 73 della L.R. 11/1998 e art 10 delle NTA del PRG

1. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività, da presentare in Comune, sono stabiliti dalla legge<sup>26</sup>.
2. Le denunce di cui al presente articolo sono proposte dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.
3. Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati:
  - a) un documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a proporre la denuncia;
  - b) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza l'intervento oggetto della denuncia, evidenziando la localizzazione dell'intervento stesso sia rispetto al PRGC e agli eventuali strumenti urbanistici o programmi, intese, concertazioni attuativi del PRGC medesimo, sia in termini catastali, sia con riguardo allo stato di fatto esistente nell'intorno; nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo la documentazione progettuale è la stessa prevista al precedente art. 9, commi 1 e 3;
  - c) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge<sup>27</sup>;
  - d) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.
4. Le denunce di inizio dell'attività e di esecuzione di varianti in corso d'opera devono contenere espressa dichiarazione di sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge<sup>28</sup>.
5. Gli impianti tecnici e le altre opere soggette a DIA<sup>29</sup> che incidano sull'aspetto esterno dell'edificio, sono sottoposti ad una specifica regolamentazione che il Comune deve elaborare e che, qualora interessino ambiti vincolati, deve concertare con le competenti strutture regionali.
6. La denuncia di esecuzione di varianti in corso d'opera deve fare esplicito riferimento al titolo abilitativo originario; alla denuncia devono essere allegati:
  - a) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza, anche mediante il confronto con gli elaborati del progetto allegato al titolo abilitativo originario, il contenuto e i caratteri delle varianti e che evidenzino l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge<sup>30</sup>;
  - b) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge<sup>31</sup>;
  - c) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.

#### **Art. 12 - Comunicazione di inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia**

1. Il titolare della concessione deve comunicare con atto scritto al Comune la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. Nella comunicazione predetta devono essere dichiarati i nominativi, con le relative qualifiche, degli operatori incaricati ed in specie del direttore dei lavori, dei responsabili

---

<sup>26</sup> Riferimento all'art. 61 della L.R. 11/1998

<sup>27</sup> Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2

<sup>28</sup> Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2

<sup>29</sup> Riferimento all'art. 61 della L.R. 11/1998

<sup>30</sup> Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61

<sup>31</sup> Ai sensi della L.R. 11/1998, art. 61, comma 2

della loro esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione<sup>32</sup>; qualsiasi modifica al riguardo deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione, entro otto giorni.

3. Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori, deve essere presentata la documentazione inerente ai contenimenti energetici previsti dalle leggi vigenti in materia<sup>33</sup>.

4. Il Comune può effettuare d'ufficio, ed è tenuto ad effettuare in caso di richiesta del titolare della concessione edilizia, apposita visita intesa a verificare o a concordare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, od altre circostanze prima o all'atto dell'inizio dei lavori.

5. La violazione dei disposti di cui al comma 2 del presente articolo conferisce al comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa.

6. Sono fatte salve le norme di settore che specificano l'eventuale documentazione tecnica e amministrativa da allegare alla comunicazione di inizio lavori.<sup>34</sup>

#### **Art. 13 - Varianti alla concessione edilizia**

1. Sono varianti essenziali<sup>35</sup> le modificazioni alla trasformazione edilizia o urbanistica assentita che non possiedono i requisiti elencati dalla legge<sup>36</sup>.

2. Le varianti essenziali possono essere realizzate previa approvazione da parte del Comune; nell'atto di assenso, il Comune può fissare, ove occorra, nuovi termini per l'ultimazione dei lavori eventualmente anche per l'inizio degli stessi.

3. L'approvazione delle varianti a concessioni rilasciate è assoggettata alla stessa procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

4. Alla domanda di approvazione di varianti sono allegati i seguenti atti:

a) elaborati grafici, sottoscritti dal progettista della variante, nei quali siano evidenziati, in un unico contesto, le varianti confrontate con il progetto approvato e lo stato finale dell'opera conseguente all'introduzione delle varianti stesse;

b) ove occorra, documentazione fotografica e simulazione fotografica dell'inserimento delle varianti nel caso di modifiche aventi rilievo per entità o per caratteri storici, artistici o ambientali del contesto;

c) relazione illustrativa, atta a descrivere le varianti e a dimostrare il rispetto delle disposizioni vigenti.

5. Non costituisce variante al progetto approvato, ma progettazione di una nuova opera, la modificazione, o l'insieme delle modificazioni, che dà luogo alla realizzazione di un'opera edilizia la quale presenta nel suo complesso una diversa identità compositiva, quantitativa o funzionale; si applicano in tal caso le disposizioni in tema di richiesta e di rilascio di concessione edilizia.

---

<sup>32</sup> Laddove previsto dal D. Lgs. 81/2008

<sup>33</sup> Riferimento alla L. 10/1991 così come modificata dal D.lgs. 192/2005 e alla L.R. 21/2008 così come modificata dalla L.R. 8/2010

<sup>34</sup> Tra cui il D.Lgs 81/2008 e D.P.R. 380/2001

<sup>35</sup> Riferimento all'art. 78, comma 2, della L.R. 11/1998

<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 61, comma 6, L.R. 11/1998

6. Sono varianti non essenziali le varianti realizzate in corso d'opera che possiedono i requisiti elencati dalla legge<sup>37</sup>; esse sono disciplinate dalla legge<sup>38</sup>; alla denuncia della loro esecuzione devono essere allegati gli atti di cui al comma 4 del presente articolo.

**Art. 14 - Voltura delle concessioni edilizie e delle denunce di inizio dell'attività**

1. Titolare della concessione o della denuncia di inizio dell'attività deve essere, per tutta la durata dei lavori, il proprietario o l'avente diritto; ove tale condizione si trasferisca dall'originario titolare ad altri soggetti, è fatto obbligo a questi ultimi di richiedere al Comune la voltura della concessione o dell'inizio dell'attività.
2. La domanda di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di proprietario o avente titolo.
3. La violazione del disposto dei commi 1 e 2 conferisce al Comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa.

**Art. 15 - Vigilanza e verifiche in corso d'opera**

1. Il Sindaco, mediante le strutture tecniche comunali, vigila sulle opere in corso di realizzazione ed ha la facoltà di effettuare, in corso d'opera, visite sul cantiere, intese a verificare la rispondenza dei lavori in corso di esecuzione al progetto assentito o comunque legittimato, nonché alle norme vigenti.
2. La concessione, la denuncia di inizio dell'attività, nonché gli assensi o le denunce relativi ad eventuali varianti, insieme a copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione, devono essere conservati in cantiere, consultabili in sede di vigilanza.

**Art. 15 bis - Tecnici verificatori**

1. Il Comune può dotarsi, con deliberazione della Giunta comunale, di un elenco di «tecnici verificatori»; l'elenco, aggiornato annualmente, contiene i nominativi degli operatori abilitati ad eseguire le verifiche finali delle opere edilizie ai fini della loro conformità al progetto assentito e alle norme.
2. Gli operatori da includersi in tale elenco sono scelti tra i tecnici con competenza in materia edilizia ed urbanistica iscritti agli albi professionali che si obbligano con atto scritto a non svolgere, per tutto il periodo di iscrizione nel sopracitato elenco, la libera professione nel Comune.

**Art. 16 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità**

1. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, il titolare della concessione deve comunicare al Comune, in forma scritta e con sottoscrizione anche del direttore dei lavori, ove designato, la data di ultimazione dei lavori, come stabilita nel relativo titolo abilitativo.

---

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 61, comma 6, L.R. 11/1998

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 61, commi 6 e 7, della L.R. 11/1998

2. Prima dell'effettiva utilizzazione dell'immobile, il titolare della concessione deve inoltrare la richiesta di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare della concessione che attesti, sotto la sua responsabilità, l'esatta conformità delle opere eseguite al progetto approvato, tenuto conto delle eventuali varianti;
- b) ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia al catasto edilizio urbano, se dovuta;
- c) collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e delle armature metalliche, ove presenti, debitamente vistato dalla struttura competente, oppure dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che non sono state eseguite opere in c.a.<sup>39</sup> o strutture metalliche;
- d) certificato finale di prevenzione incendi o dichiarazione del direttore dei lavori o del costruttore, attestante che l'opera non vi è soggetta;
- e) dichiarazione del titolare della concessione circa l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti<sup>40</sup>.

3. Alla richiesta del permesso di agibilità devono inoltre essere allegate le seguenti certificazioni previste dalle leggi di settore:

- a) dichiarazione del direttore dei lavori circa l'abbattimento delle barriere architettoniche<sup>41</sup>;
- b) certificazione degli impianti elettrico, termoidraulico, idrico, radiotelevisivo, trasporto ed utilizzo del gas, di protezione antincendio e di sollevamento (ascensori e montacarichi), muniti dei relativi schemi e della certificazione al registro installatori, rilasciati dagli installatori medesimi<sup>42</sup>;
- c) certificato di collaudo rilasciato da un tecnico abilitato per gli impianti eccedenti i limiti dimensionali previsti dalla legge<sup>43</sup>;
- d) certificazione congiunta rilasciata dal direttore dei lavori e dall'Impresa sulle caratteristiche di isolamento termico come previsto dalle vigenti norme in materia<sup>44</sup>;
- e) autorizzazione da parte dell'ente gestore che attesti l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- f) autorizzazione da parte dell'ente gestore che attesti la disponibilità di acqua conforme ai requisiti della normativa vigente<sup>45</sup>.

4. Il Sindaco può disporre le ispezioni atte ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti alle costruzioni per essere agibili<sup>46</sup>.

5. Sono fatte salve le norme di settore che specificano l'eventuale documentazione tecnica e amministrativa da allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori.<sup>47</sup>

6. Il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al pagamento di tutte le somme e contributi dovuti al Comune relativi alla costruzione in oggetto.

---

<sup>39</sup> Ai sensi della L. 1086/1971

<sup>40</sup> Ai sensi del DPR 380/2001

<sup>41</sup> Ai sensi della L. 13/1989 e DPR 380/2001

<sup>42</sup> Riferimento al DPR 392/1994 e L.R. 20/2001

<sup>43</sup> Ai sensi del D.M. 37/2008

<sup>44</sup> Riferimento al DLgs 192/2005, all'art. 8 della L.R. 21/2008 e al DPR n. 412/1993 e s.m.i.

<sup>45</sup> Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 31/2001

<sup>46</sup> Ai sensi del DPR 380/2001 e L. 46/1990

<sup>47</sup> Tra cui il D.lgs. 192/2005 e alla L.R. 21/2008 così come modificata dalla L.R. 8/2010



**Art. 16-bis – Modulistica e sito internet**

1. Il Comune, rende disponibile sul proprio sito istituzionale la modulistica e ulteriore documentazione necessaria per i singoli procedimenti. L'eventuale non utilizzo della modulistica è consentito a condizione che siano esplicitate sulle richieste tutte le informazioni ivi contenute e necessarie ai sensi del presente regolamento.<sup>48</sup>
2. Il sito del Comune contiene dati e informazioni il cui contenuto è riferito ai provvedimenti amministrativi originali.

---

<sup>48</sup> Cfr. Art. 57 “Moduli e formulari” del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82

**TITOLO IV**  
**PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI**  
**E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO**

**CAPO I**  
**PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI**

**Art. 17 - Altezza degli edifici**

1. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano seminterrato che abbia almeno il 60% della superficie perimetrale fuori terra fino alla quota più elevata dell'edificio misurata all'estradosso della copertura.
2. Dal computo delle altezze devono essere escluse le opere accessorie di natura tecnica che si rende necessario collocare al di sopra della copertura (ad esempio camini, antenne, vani tecnici la cui altezza non superi metri 1,50).
3. I riporti per la sistemazione del suolo non devono superare metri 1,00 di altezza misurato in aderenza ai muri perimetrali dell'edificio rispetto al profilo naturale del terreno.

**Art. 18 - Piani**

1. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.
2. L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e estradosso delle strutture aggettanti dal soffitto (ovvero al tavolato); nel caso in cui l'interasse risulti inferiore a m 0,40, l'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e intradosso delle strutture emergenti dal soffitto. Nel caso di soffitti inclinati o curvi si considera l'altezza media.
3. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra compresi i seminterrati, comunque destinati e che abbiano almeno il 60% della superficie perimetrale fuori terra, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico-dimensionali che ne ammettono l'utilizzo conforme alla destinazione d'uso di zona.
4. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato come definito all'art. 17, comma 3, del presente regolamento, prescindendo da eventuali accessi della larghezza massima definita in m 3,00 per accessi pedonali, in m 4,50 per accessi veicolari e in m 6,00 per accessi veicolari corredati da marciapiedi, e di altezza pari a quella del piano stesso.
5. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con il pavimento in tutto o in parte al di sotto del livello del terreno sistemato.

6. Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti, quando la superficie soprastante alla struttura menzionata non viene chiusa per ricavare nuovi vani.
7. La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti<sup>49</sup> e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.
8. E' comunque richiesto, in tutti i casi, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a m 2,20, con altezze minime di cui all'art. 38 del presente regolamento;
  - b) l'altezza tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore all'altezza minima interna utile come definita dalla legge<sup>50</sup>;
  - c) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di idoneo parapetto non inferiore a m 1,00 di altezza.
9. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo; il relativo volume è compreso in quello del vano in cui è realizzato; la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda agibile, ai sensi della normativa vigente<sup>51</sup>.

#### **Art. 19 - Superficie coperta**

1. La superficie coperta è la parte di una superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra dell'intero corpo della costruzione emergente dal suolo, comprese le tettoie, le logge, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dalla superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,30 m dal perimetro della costruzione, nonché lo sporto del tetto, aggettante per non più di 1,30 m dal perimetro della costruzione.

#### **Art. 20 - Superfici lorde**

1. Le superfici lorde sono quelle definite dalla normativa vigente<sup>52</sup>.

#### **Art. 21 - Superfici utili**

1. Le superfici utili sono quelle definite dalla normativa vigente<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> Riferimento al DM 05.07.1975.

<sup>50</sup> Riferimento all'art. 95 della l.r. 11/1998.

<sup>51</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, DCR n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del BUR, allegato A, paragrafo I

<sup>52</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del B.U.R., allegato A, paragrafo F

<sup>53</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del B.U.R., allegato A, paragrafo G

**Art. 22 - Volumi**

1. I volumi sono quelli definiti dalla normativa vigente<sup>54</sup>.

**Art. 23 - Densità fondiaria**

1. Le densità fondiariae sono quelle definite dalla normativa vigente<sup>55</sup>.

**Art. 24 - Unità abitativa**

1. Anche ai fini del calcolo delle dotazioni infrastrutturali, si definisce unità abitativa l'insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in una costruzione, dispongono di un ingresso indipendente e che siano destinati ad abitazione di un nucleo familiare; eventuali locali esterni all'unità abitativa suddetta, ma ad essa funzionalmente collegati, sono considerati di tipo accessorio.

**Art. 25 - Locali ad abitazione permanente**

1. Ai fini igienico - sanitari, si definiscono di abitazione permanente i locali destinati a soggiorno, pranzo e camera da letto, ivi compresi i monolocali.

**Art. 26 - Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio, asse o confine della strada**

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione della costruzione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,30 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i bow windows, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

- a) il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione,
- b) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea di confine della proprietà,
- c) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea del ciglio, asse o confine di una strada (esistente o prevista dagli strumenti urbanistici),

---

<sup>54</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del B.U.R., allegato A, paragrafo H

<sup>55</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del B.U.R., allegato A, paragrafo I

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

4. Il Comune, attraverso il PRG, stabilisce le distanze minime da osservare sia per la nuova edificazione sia per gli interventi su edifici esistenti<sup>56</sup>, tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa<sup>57</sup>.

5. Con atto unilaterale d'obbligo, da protocollare in Comune, stilato dal proprietario del fondo servente, è possibile non osservare le distanze minime dal confine purché la distanza tra edifici resti immutata e si osservino tutte le altre norme del P.R.G.C. e R.E. L'adiacenza fra fabbricati deve essere almeno di 2 m.

6. Le distanze dai confini e dai fabbricati delle strutture relative ai pannelli solari e fotovoltaici sono pari alla loro altezza massima (delle strutture) o comunque mai inferiori ad 1,50 m, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.

#### **Art. 26 bis - Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli**

1. Gli spazi per parcheggio sono solo ed esclusivamente quelli destinati alla sosta degli autoveicoli, comprese le aree di manovra strettamente indispensabili.

2. Nel computo delle aree a parcheggio sono conteggiabili anche le autorimesse, esclusa la via di corsa o di disimpegno.

3. I parcheggi dovranno avere un pubblico ed agevole accesso e potranno essere ricavati o nella stessa costruzione o utilizzando gli spazi esterni al fabbricato, oppure promiscuamente.

4. L'ubicazione dei parcheggi verrà precisata sugli elaborati di progetto ed i singoli posti avranno dimensioni minime di 2,25 m x 4,50 m con disposizione a pettine e a spina di pesce e 2,00 m x 5,50 m con disposizione a fila indiana.

5. La pavimentazione dei parcheggi esterni deve essere durevole anche se discontinua e tale da permettere la parziale crescita di un manto erboso.

6. Le rampe di accesso alle autorimesse od ai parcheggi con più di 12 posti macchina dovranno avere sensi separati di marcia di larghezza minima di 2,25 m ciascuno.

7. Nel caso in cui i posti macchina siano inferiori a 12 la rampa di accesso potrà essere singola con larghezza minima di 3,00 m.

8. Inoltre, se il locale destinato ad autorimessa è privo di altre uscite dovrà essere previsto lungo le rampe un marciapiede di almeno 60 cm.

9. La pendenza massima ammissibile, misurata sull'asse, non potrà superare il 25%, se la rampa è coperta, il 15% se è scoperta.

10. Le rampe, prima di immettersi in uno spazio pubblico o comunque soggetto al movimento pedonale, dovranno terminare con tratto di almeno 4,00 m e di pendenza massima del 4%.

11. Le corsie di disimpegno per autorimesse e parcheggi con 5 o più posti macchina dovranno rispettare i seguenti valori minimi:

- a) con parcheggio in fila indiana, 2,50 m per senso di marcia;
- b) con parcheggio a pettine, 5,50 m;
- c) con parcheggio a spina di pesce, 3,50 m per senso di marcia;

---

<sup>56</sup> Ai sensi del comma 1, paragrafo C, capitolo II dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999

<sup>57</sup> Riferimento al Codice Civile e al DM 2 aprile 1968, n. 1444

Nelle autorimesse o parcheggi con 4 o meno posti macchina dovrà essere assicurata una sufficiente manovrabilità dei mezzi.

12. Le corsie con doppio senso di marcia disporranno nelle curve di un raggio minimo esterno di 11,00 m.

13 Le autorimesse private per singole vetture devono avere dimensioni minime nette di 4,80 m x 2,40 m.

## CAPO II TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO

### **Art. 27 - Nuova costruzione**

1. Gli interventi di nuova costruzione sono quelli definitivi dalla normativa vigente.<sup>58</sup>

### **Art. 28 - Interventi su edifici esistenti**

1. Sugli edifici esistenti, compatibilmente con quanto consentito dalle norme di PRGC vigente per le singole zone, si possono effettuare i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) ristrutturazione urbanistica;
- f) demolizione e ricostruzione a pari volumetria;
- g) adeguamento alle tipologie di zona.

2. Le definizioni dei sopracitati interventi sono quelle previste dalle vigenti norme in materia<sup>59</sup>.

### **Art. 29 - Demolizioni e opere di demolizione**

1. Si definisce demolizione un intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

2. Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.

### **Art. 30 - Scavi e reinterri**

1. Si definiscono scavi e reinterri quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

2. Non rientrano nella presente definizione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, nonché quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi

---

<sup>58</sup> Riferimento al DPR 380/2001e s.m.i.

<sup>59</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A-Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE - REGOLAMENTO EDILIZIO  
AGG. BUR 20 DEL 10.05.2016

verdi, sempre che non modificino in maniera permanente e rilevante la morfologia del suolo.



**TITOLO V**  
**INSERIMENTO AMBIENTALE,**  
**TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI,**  
**QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO**

**Art. 31 - Applicabilità**

1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme di settore e si applicano negli interventi che comportano nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, si applicano altresì negli interventi di risanamento conservativo e di restauro; restano peraltro salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, che disciplinano l'applicazione di specifiche prescrizioni.

2. Al fine di non disincentivare il recupero dei centri storici, è comunque possibile individuare soluzioni alternative a quelle delineate nei capi che seguono purché rispondano qualitativamente alle esigenze espresse; la validità di tali soluzioni alternative deve essere di volta in volta valutata dalla CE.

## **CAPO I SICUREZZA**

### **Art. 32 - Requisiti essenziali per la sicurezza**

1. Ogni intervento edilizio deve essere progettato e attuato in modo che, sia in fase di realizzazione sia in sede di utilizzo, si evitino crolli totali o parziali, deformazioni, gravi danni accidentali, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- a) resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche d'esercizio;
- b) resistenza meccanica alle sollecitazioni dinamiche d'esercizio;
- c) resistenza meccanica alle vibrazioni;
- d) stabilità al vento;
- e) resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali.

2. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti, quali cadute, ustioni, folgorazioni, ferimenti, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- a) sicurezza rispetto alle cadute;
- b) sicurezza elettrica;
- c) limitazione dei rischi di ustione;
- d) resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento;
- e) resistenza meccanica degli impianti alla pressione interna;
- f) controllo delle fughe di gas e limitazione dei rischi di esplosione.

3. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo tale che, in caso di incendio, sia garantita per un adeguato periodo di tempo la capacità portante dell'edificio, sia limitata la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno dell'opera e nelle opere vicine, sia possibile per gli occupanti lasciare lo stabile o essere soccorsi, sia considerata la sicurezza delle squadre di soccorso e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- a) limitazione dei rischi di generazione di incendi;
- b) limitazione dei rischi di propagazione di incendi;
- c) evacuazione in caso di emergenza;
- d) resistenza al fuoco;
- e) reazione al fuoco;
- f) assenza di emissione di sostanze nocive;
- g) accessibilità ai mezzi di soccorso.

### **Art. 33 - Stabilità**

1. La struttura di ogni edificio deve essere progettata, eseguita e collaudata nel rispetto delle disposizioni della normativa di settore e delle norme che disciplinano le ipotesi di carico, i criteri di calcolo, di verifica e di collaudo.

### **Art. 34 - Sicurezza durante l'utilizzazione**

1. Gli spazi destinati alla sosta e parcheggio, ad uso pubblico o privato, nonché alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica. Il Comune può imporre a spese del concessionario l'installazione di una adeguata cartellonistica e mezzi di comunicazione visiva, al fine di rendere fruibili e accessibili tali spazi. Tale disposizione si applica anche alle opere già concesionate per le quali si applicano eventualmente le leggi speciali circa i poteri di coercizione.
2. Per i locali pubblici e privati aperti al pubblico, la relazione e gli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia di barriere architettoniche, sono eventualmente integrati da una verifica della circolazione dei veicoli e delle persone.
3. Gli spazi privati, sia interni che esterni, destinati alla circolazione delle persone non devono presentare superfici di calpestio sdruciolevoli, né sporti insidiosi.
4. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate con opportuni accorgimenti in modo tale da garantire la sicurezza di chi vi operi la manutenzione.
5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa; devono inoltre essere dotate di adeguati corrimano e di parapetti e/o ringhiere.
6. I parapetti e le ringhiere di balconi, scale e finestre e le superfici vetrate non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.
7. I parapetti e le ringhiere devono avere altezza non inferiore ad un metro e devono essere realizzati con modalità e materiali che garantiscano la totale sicurezza.
8. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari ad essi equivalenti.
9. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle norme di settore; la loro effettiva distribuzione deve essere individuata in appositi elaborati a disposizione dell'utenza, individuando altresì gli accorgimenti legati alla sicurezza predisposti per gli interventi manutentivi.

#### **Art. 35 - Prevenzione degli incendi**

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da evitare massimamente il rischio di incendio e da consentire, in caso di incendio, la massima salvaguardia possibile dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
2. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da impedire, o ridurre il più possibile, in caso di incendio, la propagazione dell'incendio stesso e il passaggio di fumi.
3. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono essere realizzati in modo da non dare luogo a rischi di incendio.
4. L'installazione di apparecchi a fiamma libera non è consentita nei locali ciechi sprovvisti di aperture all'esterno.<sup>60</sup>
5. Le canne fumarie devono essere:
  - a) realizzate in modo da non costituire causa d'innescò e propagazione d'incendio;
  - b) «a tenuta» dei prodotti della combustione;
  - c) impermeabili;
  - d) termicamente isolate.

In particolare, nel caso di attraversamento od aderenza delle canne fumarie con strutture lignee, deve essere previsto un idoneo isolamento realizzato con materiale non combustibile.

---

<sup>60</sup> Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05.07.1975

6. Nei locali non adeguatamente predisposti, non possono essere depositate bombole di gas infiammabile, né apprezzabili quantitativi di liquidi infiammabili<sup>61</sup>.
7. Le bombole di gas aventi densità rispetto all'aria maggiori di 0,8 (GPL) non devono essere depositate nei locali il cui pavimento risulti a quota inferiore a quella del piano esterno. Negli altri locali il quantitativo e la capacità delle bombole devono essere limitati in funzione del volume del locale stesso<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Ai sensi del punto 14, titolo II, del DM 31 luglio 1934

<sup>62</sup> Ai sensi del DM 246/1987 e delle norme UNI-CIG

## CAPO II FRUIBILITÀ

### Art. 36 - Requisiti essenziali di fruibilità

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione della loro destinazione d'uso ed il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- a) facilità di accesso;
- b) possibilità di manutenzione;
- c) disponibilità di spazi minimi e di sufficienti altezze dei locali.

2. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato considerando le esigenze degli utenti portatori di handicap fisico e, comunque, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche<sup>63</sup>.

3. Il progetto di ogni edificio deve essere accompagnato dalla dichiarazione, sottoscritta dal progettista, relativa all'accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche<sup>64</sup>; per i progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti alla disciplina inerente alla tutela de beni culturali e del paesaggio, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.<sup>65</sup>.

### Art. 37 - Disponibilità di spazi minimi

1. I principali percorsi interni ed esterni degli edifici devono essere dotati di vie di accesso atte a consentire il trasporto di infermi o di infortunati da tutti i piani agibili.

2. Ogni monolocale deve essere dotato, al suo interno, almeno di uno spazio di cottura, di un locale disimpegnato per i servizi igienici.

3. Ogni alloggio deve avere una superficie utile minima, comprensiva del locale per servizi igienici, non inferiore a ventotto metri quadrati.

4. Ogni alloggio diverso dal monolocale deve essere dotato di una camera doppia.

5. Le superfici dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia<sup>66</sup>.

6. I locali destinati ad attività artigianali, commerciali o industriali devono essere dotati di servizio igienico<sup>67</sup>.

### Art. 38 - Altezza minima interna utile dei locali abitabili

1. Sono locali abitabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone, tra i quali principalmente:

---

<sup>63</sup> Riferimento alla L. 13/1989 e s.m.i. e alla L.R. 14/2008

<sup>64</sup> Riferimento alla L. 13/1989 e s.m.i. e alla L.R. 14/2008

<sup>65</sup> Riferimento alla L.R. 14/2008 e all'art. 82 del DPR 380/2001

<sup>66</sup> Riferimento all'art. 95, comma 3, della LR 11/1998 per quanto riguarda le zone A e all'art. 2 del DM 05.07.1975 e successive modificazioni per le altre zone

<sup>67</sup> Riferimento all'art. 16 del Dlgs n. 242 del 19.03.96

- A1 - camere per soggiorno, pranzo e letto, cucine, posti in edifici di abitazione, sia individuale che collettiva;  
- uffici, studi, sale di lettura, gabinetti medici e simili;
- A2 - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, ristoranti, bar, tavole calde, palestre e simili;
- A3 - laboratori scientifico-tecnici, officine meccaniche, laboratori industriali in cui si svolga attività lavorativa, cucine collettive e simili;  
- parti di autorimesse dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite e simili;  
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia e simili;
- A4 - aule scolastiche e simili.
2. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a brevi periodi di tempo:
- S1 - servizi igienici di uso collettivo (scuole, attrezzature sportive, industrie, alberghi, ecc.) e magazzini e depositi situati fuori terra;
- S2 - posto di cottura, servizi igienici, e bagni a servizio di abitazione;
- S3 - servizi igienici individuali negli alberghi e quelli in zona A;
- S4 - a) scale interne  
b) corridoio e disimpegni  
c) magazzini e depositi in genere interrati e seminterrati  
d) autorimesse  
e) salette di macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza  
f) lavanderia, stenditoi e simili
- S5 - a) ripostigli o cantine  
b) sale macchine con funzionamento automatico, salvo particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e alla gestione.
3. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.
4. Negli edifici di nuova costruzione le altezze minime misurate tra il pavimento finito e il soffitto dei locali di tipo A e S sono le seguenti, salvo maggiori altezze minime fissate per legge o in regolamenti speciali:
- |  |        |
|--|--------|
| a) locali di tipo A1                   |        |
| situati tra i 300 m e i 1.100 m s.l.m. | m 2,55 |
| " sopra i 1.100 m s.l.m.               | m 2,40 |
| b) locali di tipo A2                   | m 2,70 |
| c) locali di tipo A3 e A4              | m 3,00 |
| d) locali di tipo S1                   | m 2,70 |
| e) locali di tipo S2-S3-S4-S5          | m 2,40 |
5. Nel caso di interventi conservativi in Zona A e nei fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A e classificati dal P.R.G.C. di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, può essere mantenuta un'altezza minima interna utile pari a 2,20 m. sia per i locali abitabili che per i locali accessori inerenti piccole attività produttive di carattere artigianale tradizionale tipico e piccoli negozi di prima

necessità.<sup>68</sup> Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli interventi totali o parziali sui fabbricati residenziali e rurali esistenti, da destinare a piccole attività di lavorazione, trasformazione, esposizione e vendita di prodotti agricoli e artigianali; tali altezze interne devono corrispondere, salvo specifiche disposizioni di settore, a quelle dei locali di abitazione di cui all'art. 95 della L.R. 11/1998 e comunque devono essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell'Autorità sanitaria.

7. Solo ed esclusivamente negli esercizi alberghieri l'altezza netta dei vani non può essere inferiore a:

a) fino a m 700 s.l.m.	m 2,70 per camere da letto m 3,00 per locali comuni
b) oltre a m 700 s.l.m.e fino a m 1.400 s.l.m.	m 2,55 per camere da letto m 2,80 per locali comuni
c) oltre a m 1.400 s.l.m.	m 2,40 per camere da letto m 2,70 per locali comuni

8. Nelle zone A la superficie netta minima delle stanze da letto è:

per una persona	m <sup>2</sup> 7,50
per due persone	m <sup>2</sup> 11,50

9. In tutte le altre zone la superficie netta minima delle stanze da letto è:

per una persona	m <sup>2</sup> 9,00
per due persone	m <sup>2</sup> 14,00

10. Negli esercizi alberghieri la cubatura delle camere per ospiti deve essere almeno di:

a) sino a 700 m s.l.m.	m <sup>3</sup> 23 camera ad 1 letto m <sup>3</sup> 40 " a 2 letti
b) oltre a 700 m s.l.m. e sino a 1.400 m s.l.m.	m <sup>3</sup> 22 camere ad 1 letto m <sup>3</sup> 37 " a 2 letti
c) oltre a 1.400 m s.l.m.	m <sup>3</sup> 21 camere ad 1 letto m <sup>3</sup> 34 " a 2 letti

11. Dal computo della volumetria delle camere per ospiti è sempre escluso il servizio igienico eventualmente annesso.

12. Nel caso degli alberghi residenziali si adottano gli standards edilizi relativi agli edifici residenziali normali.

13. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28,00 m<sup>2</sup> e non inferiore a 38,00 m<sup>2</sup> per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 m<sup>2</sup>.

14. Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona riferiti alla misura media del locale, l'altezza minima nella nuova edificazione non

---

<sup>68</sup> Cfr. Art. 25, comma 7 delle NTA del P.R.G.C.

deve essere inferiore a metri 1,80 sia per i vani destinati ad abitazione permanente sia per i vani accessori; nel recupero l'altezza minima non deve essere inferiore a metri 1,60<sup>69</sup>.

15. Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della superficie minima dei locali, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio accessorio o ripostiglio.<sup>70</sup>

16. Nei locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e la superficie.

17. Tutte le caratteristiche dimensionali di cui ai commi precedenti devono risultare evidenti negli elaborati di progetto.

18. Nei piani seminterrati, salvo giudizio dell'autorità sanitaria per i locali in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente, non sono ammessi locali di tipo A1 e A4. Sono ammessi locali di tipo A2, A3, S1 e S2 qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 73 del presente R.E.:

- a) quota del soffitto mediamente più alta del marciapiede e del terreno sistemato di almeno 1,00 m;
- b) presenza di intercapedine ventilata;
- c) esecuzione del pavimento su intercapedine d'aria di altezza minima pari a 25 cm.

19. Nei piani interrati possono essere ammessi soltanto locali di tipo S4 e S5. Questi devono essere provvisti di ventilazione e difesi dall'umidità del sottosuolo.

#### **Art. 39 - Scale**

1. È vietato realizzare nei vani scala l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

2. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti<sup>71</sup>.

#### **Art. 40 - Servizi igienici**

1. In ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve avere superficie non inferiore a quattro metri quadrati ed essere dotato di vaso, vasca da bagno o doccia, bidet e lavabo<sup>72</sup>; gli eventuali ulteriori servizi igienici possono avere dimensione e dotazione impiantistica ridotta rispetto alla disposizione che precede.

2. I servizi igienici devono essere di norma dotati di almeno una finestra aperta direttamente sull'esterno; in difetto, devono essere muniti di adeguato impianto di aerazione forzata<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della L.R. 11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A-Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A

<sup>70</sup> Cfr. N.T.A. del P.R.G.C. per la determinazione della S.U.R.

<sup>71</sup> Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L. 13/89, al DM 236/89 e alla L. 503/96

<sup>72</sup> Ai sensi dell'art. 7 del DM 05.07.1975

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 7 del DM 05.07.1975



3. I locali per servizi igienici devono essere dotati di pavimenti e di rivestimento alle pareti, per un'altezza di almeno metri 1,80 in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
4. I locali adibiti a servizi igienici devono essere privi di comunicazione diretta con i locali dove si svolge la preparazione o la distribuzione degli alimenti; i servizi igienici con accesso diretto da una camera da letto devono essere di uso esclusivo di quel vano e non possono essere considerati come servizio igienico unico dell'unità abitativa.

#### **Art. 41 - Cucine**

1. I locali ad uso cucina devono essere dotati di finestre apribili e di rivestimento alle pareti, per un'altezza non inferiore a metri 1,80 , e di pavimento in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
2. I posti di cottura ricavati in locali con altra destinazione e le cucine in nicchia devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata sui fornelli<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Ai sensi dell'art. 6 del DM 05.07.1975

### CAPO III ILLUMINAZIONE

#### **Art. 42 - Requisiti essenziali di illuminazione**

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire condizioni ambientali di benessere visivo a chi fruisce degli spazi, attraverso un livello di illuminazione adeguato agli impegni visivi richiesti, atto ad assicurare il rispetto del requisito essenziale dell'idoneità dei seguenti parametri:

- a) illuminazione diurna naturale diretta;
- b) illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale;
- c) illuminazione notturna interna ed esterna.

#### **Art. 43 - Illuminazione diurna naturale diretta dei locali di abitazione**

1. L'illuminazione diurna dei locali di abitazione deve essere naturale diretta.
2. Le parti trasparenti delle pareti esterne devono essere posizionate e dimensionate in modo tale da permettere l'adeguata illuminazione delle superfici utili interessate.
3. L'ampiezza delle finestre di ciascun locale di abitazione deve assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al due per cento; di norma, tale requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata dei singoli locali non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi.
4. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A<sup>75</sup> si applicano i limiti previsti dalle vigenti leggi<sup>76</sup>.
5. Le superfici finestate devono essere in ogni caso dotate di schermature mobili o di adeguati accorgimenti tali da ridurre il flusso termico totale che, nel periodo di insolazione, entrerebbe nell'ambiente in assenza di schermature.
6. L'inserimento di lucernari contribuisce al raggiungimento della quantità di superficie finestrata richiesta nella misura non superiore al 50 %.

#### **Art. 44 - Illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale**

1. L'illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale è consentita solo:
  - a) nei locali destinati ad uffici e nei luoghi di lavoro la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzo;
  - b) nei locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché nei pubblici esercizi;

---

<sup>75</sup> Riferimento all'art. 95, comma 3, della L.R. 11/1998

<sup>76</sup> Riferimento all'art. 95, comma 3, lettera c), della L.R. 11/1998 e al DM 05.07.1975 e successive modificazioni

- c) nei locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
  - d) nei locali destinati a servizi igienici, negli spogliatoi, nelle antilatrine;
  - e) nei locali anche di abitazione non destinati alla permanenza di persone;
  - f) negli spazi di cottura;
  - g) negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale;
  - h) nei locali sotterranei.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
  3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
  4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.
  5. Nel caso di edifici a destinazione particolare e soggette alla normativa sui luoghi di lavoro, il progetto degli impianti dovrà essere sottoposto al nulla osta della competente Azienda Sanitaria locale, incluso il progetto particolareggiato delle apparecchiature installate.
  6. Sono comunque fatte salve le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.<sup>77</sup>

#### **Art. 45 - Illuminazione notturna interna ed esterna**

1. Gli accessi, le rampe esterne, i percorsi e gli altri analoghi spazi, sia esterni che interni, destinati alla circolazione delle persone, devono essere serviti da adeguata illuminazione notturna, eventualmente anche temporizzata; è prescritto il rispetto delle norme di settore in tema di luce di emergenza e di indicazione delle vie di fuga ai fini della sicurezza.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.
5. L'illuminazione esterna deve rispettare le norme vigenti.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Riferimento al D.Lgs 81/2008 e T.U.L.S.

<sup>78</sup> Riferimento alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 17 "Norme in materia di illuminazione esterna"

## **CAPO IV BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO**

### **Art. 46 - Requisiti essenziali in materia di benessere termico e igrotermico**

1. L'opera edilizia ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione, devono essere progettati e costruiti in modo tale da assicurare il benessere termico e igrotermico degli occupanti e da garantire il rispetto del requisito essenziale di idoneità dei seguenti parametri:

- a) temperatura dell'aria interna;
- b) condensazione;
- c) velocità dell'aria;
- d) ventilazione.

### **Art. 47 - Temperatura dell'aria interna**

1. La temperatura dell'aria degli spazi chiusi deve essere idonea allo svolgimento delle attività previste; è prescritto il rispetto delle specifiche norme sull'igiene del lavoro per i locali a destinazione produttiva<sup>79</sup>.

### **Art. 48 - Condensazione**

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente protetti dalla formazione di umidità per condensazione superficiale, al fine di evitare danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, condizioni insalubri e di eccessiva umidità ambientali, formazioni stabili di condensazione superficiale e relativi danni, formazione di macchie di umidità e di muffa.

### **Art. 49 - Velocità dell'aria e prese**

1. La velocità dell'aria nei locali chiusi serviti da impianti di condizionamento o di aerazione, oppure da aeratori o da canne di aerazione, deve essere contenuta entro i valori stabiliti dalla normativa in vigore a seconda della destinazione d'uso dei locali medesimi, al fine di ridurre i disagi derivanti dalle correnti d'aria e dal rumore.

2. Le prese d'aria esterna e gli scarichi di aria devono essere sistemati all'altezza di almeno tre metri dal suolo se si trovano all'interno dei cortili, e ad almeno sei metri se prospicienti spazi pubblici.

### **Art. 50 - Ventilazione**

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente ventilabili al fine di evitare ristagni di aria e una cattiva qualità dell'aria a livello respiratorio e olfattivo, in modo tale da assicurare un numero di ricambi d'aria che soddisfi il valore minimo di cinque

---

<sup>79</sup> Riferimento all'Allegato IV, Punto 1.9 e all'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e al DPR 412/1993 e s.m.i.

volumi/ora; di norma, il requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata apribile dei singoli locali di abitazione non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi, fatte salve le disposizioni legislative in materia di recupero del patrimonio storico esistente<sup>80</sup>.

2. È consentita l'integrazione della ventilazione naturale dei vani non destinati ad abitazione con adeguati impianti di aerazione forzata, ove la posizione o la dimensione dei vani stessi renda insufficiente la ventilazione naturale.

3. Gli impianti di ventilazione forzata costituiti da sistemi di estrazione dovranno assicurare la messa in depressione diretta dei locali con produzione di odori e vapori, quali le cucine ed i servizi igienici, al fine di evitare la diffusione dei medesimi negli ambienti; tali tipi di impianto dovranno assicurare, in condizioni di esercizio, il valore di ricambio orario di cui al comma 1 del presente articolo.

---

<sup>80</sup> Riferimento all'articolo 95 della L.R. 11/1998

## **CAPO V** **BENESSERE ACUSTICO<sup>81</sup>**

### **Art. 51 - Requisiti essenziali in materia di benessere acustico**

1. L'edificio ed i suoi impianti devono essere progettati e realizzati in modo tale che i rumori indotti dall'esterno o dall'interno non pregiudichino il tranquillo svolgimento delle attività degli utenti e che sia garantito il loro benessere uditivo con riferimento ai seguenti requisiti essenziali:

- a) riverberazione e livello della pressione sonora;
- b) livello di rumore prodotto;
- c) isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi.

### **Art. 52 - Analisi dei livelli acustici**

1. L'analisi dei requisiti relativi al benessere acustico deve essere esplicitata nella relazione di progetto, ai sensi della normativa vigente in materia.

. I parametri da considerare nell'ambito di detta analisi sono i seguenti:

- a) isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti;
- b) isolamento acustico per via aerea di solai;
- c) isolamento acustico per via aerea di pareti esterne;
- d) livello di rumore di calpestio di solai;
- e) rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento, di riscaldamento, idrico e di sollevamento;
- f) rumorosità provocata da agenti atmosferici;
- g) coefficiente di assorbimento acustico;
- h) tempo di riverberazione.

3. Nelle costruzioni abitative l'analisi dell'isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie è limitata alle pareti che circoscrivono l'alloggio.

4. L'analisi della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata ai locali abitabili.

5. In caso di ulteriori innovazioni e di eventuali cambi di destinazione d'uso, i requisiti dovranno essere verificati.

### **Art. 53 - Riverberazione e livello della pressione sonora**

1. Negli spazi chiusi destinati ad attività comuni, quali sale per riunioni, spettacoli e musica, il tempo di riverberazione deve essere contenuto entro i valori limite stabiliti dalla normativa specifica in vigore, al fine di evitare disagi provocati da una cattiva audizione.

2. Nei locali e vani tecnici (centrali termiche, centrali frigorifere, sale macchine, sale ascensori) deve essere garantito un livello di pressione sonora contenuto entro i valori

---

<sup>81</sup> Riferimento alla L.R. 20/2009, alla L. 447/1995 e s.m.i. ed al DPCM 05.12.1997

stabiliti dalla normativa specifica in vigore, anche al fine di evitare disagi e pericoli per gli operatori.

**Art. 54 - Livello di rumore prodotto**

1. Le chiusure degli edifici (pareti perimetrali verticali, pareti divisorie rispetto ad altre unità, solai a terra e su spazi aperti, coperture, infissi esterni) sotto l'effetto di agenti naturali esterni devono essere in grado di mantenere negli spazi chiusi livelli sonori compatibili con il regolare e tranquillo svolgimento delle attività previste nei medesimi.
2. Gli edifici devono essere progettati, ubicati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi emessi non arrechino disturbo alle attività che si svolgono negli edifici circostanti.

**Art. 55 - Isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi**

1. Le chiusure e le partizioni interne costituite da solai, pareti interne di divisione tra unità immobiliari, pareti interne dei locali di servizio e loro porte devono fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori.
2. I pavimenti devono essere dotati di potere fonoisolante che, insieme ad altri elementi delle partizioni orizzontali, consenta di ridurre anche i rumori prodotti da impatti.

## CAPO VI PUREZZA DELL'ARIA

### **Art. 56 - Requisiti essenziali per la purezza dell'aria**

1. L'edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il benessere respiratorio e olfattivo degli utenti, attraverso il controllo della purezza dell'aria negli spazi chiusi fruibili e nei locali e vani tecnici, e da assicurare il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- a) smaltimento dei gas di combustione;
- b) ventilazione delle reti di smaltimento liquidi;
- c) assenza di odori sgradevoli.

### **Art. 57 - Smaltimento dei gas di combustione**

1. Gli spazi chiusi fruibili e i locali e vani tecnici devono essere realizzati in modo da far sì che la composizione dell'aria non sia tale da causare malesseri provocati dalla presenza di gas, anche in condizioni sfavorevoli di ventilazione.

2. Lo smaltimento dei gas di combustione deve avvenire secondo la normativa vigente.<sup>82</sup>

3. In generale le fonti di immissione e di emissione devono essere posizionate a distanza tale da non interferire tra loro, né con altre aperture esterne a servizio degli edifici.

### **Art. 58 - Ventilazione delle reti di smaltimento dei liquidi**

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e delle acque nere devono essere opportunamente ventilate in modo da evitare l'inefficace evacuazione e la presenza di odori sgradevoli.

2. Il diametro nominale delle colonne di ventilazione deve essere dimensionato in funzione del diametro della colonna di scarico, delle unità di scarico e della lunghezza massima della colonna di ventilazione.

### **Art. 59 - Assenza di odori sgradevoli**

1. Negli spazi in cui si svolgono attività che producono odori momentanei, quali cucine e locali per servizi igienici, tali odori devono poter essere rapidamente smaltiti.

2. I coefficienti di ricambio dell'aria dei servizi igienici ciechi devono avere un valore di progetto non inferiore a cinque volte la cubatura del locale.

3. Nei servizi igienici ciechi di bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo i coefficienti di ricambio d'aria devono avere un valore di progetto non inferiore a otto volte la cubatura del locale, includendo nel computo l'antibagno se presente e se cieco.

---

<sup>82</sup> Riferimento al D.Ls 152/2006



## **CAPO VII SERVIZI TECNOLOGICI**

### **Art. 60 - Requisiti essenziali relativi ai servizi tecnologici**

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire la dotazione di impianti necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
2. Gli impianti e i sistemi permanenti di cui al presente capo devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una agevole condotta, manutenzione e sostituzione della apparecchiature fondamentali.

### **Art. 61 - Servizi tecnologici fondamentali per gli edifici**

1. Ogni edificio deve disporre, in misura adeguata alla sua destinazione d'uso, almeno delle seguenti dotazioni tecnologiche:
  - a) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi e liquidi;
  - b) impianto idrico - sanitario ed impianti e dispositivi di riscaldamento;
  - c) trasporto meccanico delle persone e delle cose nei casi previsti dalla vigente legislazione;
  - d) aerazione forzata, ove occorra;
  - e) impianto elettrico;
  - f) altri impianti previsti dalle leggi vigenti.
2. I relativi impianti devono rispettare le normative di settore vigenti e, in particolare, gli impianti di riscaldamento e idrico sanitario devono, ove tecnicamente possibile, perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica.<sup>83</sup>

### **Art. 62 - Accessibilità degli impianti**

1. Locali o manufatti appositi, opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone addette o autorizzate, devono essere realizzati per:
  - a) gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o parti comuni di un medesimo edificio;
  - b) i contatori generali e divisionali, esclusi i contatori divisionali del gas.

---

<sup>83</sup> Ai sensi della L.R. 21/2008

## **CAPO VIII**

### **REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI**

#### **Art. 63 - Requisiti ecologici delle costruzioni**

1. Se un terreno oggetto di edificazione è soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve esserne operato il drenaggio, sì da evitare che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle strutture sovrastanti e alle murature.
2. I locali di abitazione permanente devono essere completamente fuori terra.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno; in assenza di cantinati o sotterranei deve essere costruito un vespaio di idonea altezza, ventilato con bocchette di aerazione.
4. Il piano di pavimento soprastante il vespaio deve essere convenientemente posizionato più in alto del punto più elevato della superficie dell'area esterna rilevato alla soglia di accesso.
5. Le nuove costruzioni non possono essere realizzate su terreni che siano serviti come depositi di materiali provenienti da demolizioni, di rifiuti o altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare, se non dopo avere completamente risanato il suolo stesso.

#### **Art. 64 - Infiltrazione di acqua battente**

1. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire le infiltrazioni di acqua battente.
2. Le coperture devono utilizzare materiali che impediscano le infiltrazioni d'acqua ed avere adeguata pendenza in relazione alla località in cui è ubicato l'edificio.
3. Le coperture dei fabbricati devono essere munite, sia verso il suolo pubblico che verso quello privato, di canali di gronda che ricevano e conducano le acque meteoriche ai punti di caduta.
4. I condotti verticali di scarico, indipendenti ed in numero sufficiente in rapporto all'estensione della copertura, devono avere diametro interno adeguato e devono, di norma, essere opportunamente distanziati dai muri perimetrali.
5. Le condotte di scarico interne, qualora previste, devono essere accessibili per le riparazioni.
6. I giunti dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
7. Le condotte pluviali devono essere immesse in appositi collettori orizzontali per le acque bianche o, dove non possibile, nei canali irrigui o nei pozzi perdenti posti ad almeno tre metri dai muri dell'edificio; se non vi è possibilità di tali immissioni le acque meteoriche devono confluire nella rete fognaria per le acque nere.
8. Nei tubi di scarico delle grondaie è vietato immettere i condotti di acquai, bagni o qualsiasi altro liquido di altra origine.

#### **Art. 65 - Contenimento dei consumi energetici**

1. Il consumo energetico per uso termico deve rispettare le norme vigenti in materia<sup>84</sup>.
2. Al fine di promuovere l'utilizzo delle energie alternative, il Comune deve regolamentare, previa concertazione con le strutture di tutela, ove necessario, l'inserimento degli impianti; in assenza di regolamento, l'inserimento dei predetti impianti deve essere concordato con gli uffici comunali competenti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali.

---

<sup>84</sup> Riferimento alla L. 10/1991, alla L.R. 3/2006 e s.m.i., alla L.R. 21/2008 e i suoi provvedimenti attuativi, L. 192/2005 e s.m.i.

## **TITOLO VI** **NORME TECNICO - AMBIENTALI**

### **Art. 66 - Inserimento ambientale e decoro degli edifici**

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale; in particolare, i fabbricati di nuova costruzione devono inserirsi armonicamente nel contesto degli edifici circostanti, ponendo particolare attenzione all'orientamento e alla posizione delle coperture.
2. I nuovi fabbricati dovranno in ogni caso testimoniare un'identità propria, evitando la riproposizione di modelli falsi antichi, al fine di ottenere una lettura chiara dell'evoluzione del paesaggio.
3. Per quanto attiene il recupero del patrimonio esistente, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti al riconoscimento e alla valorizzazione degli impianti originari, all'eliminazione degli elementi in contrasto ed alla lettura delle eventuali diverse fasi costruttive.
4. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di indirizzare, con congrua motivazione, a soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme decorative; può altresì disporre la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
5. I fabbricati residenziali che non siano oggetto di P.U.D. devono essere inscrivibili, per la parte fuori terra chiusa, in un cerchio di 35 m di diametro.
6. I fabbricati residenziali avranno di preferenza coperture a due falde con manto di copertura di colore grigio scuro e non riflettente.
7. Nelle zone A non saranno ammessi materiali in contrasto con l'ambiente e dovranno essere preferiti materiali naturali quali il legno, la pietra e l'intonaco.
8. Gli edifici e le recinzioni debbono essere muniti alla base, almeno nelle parti confrontanti il suolo pubblico o di uso pubblico, di una protezione in materiale duro e impermeabile, con altezza media dal marciapiede non inferiore a 0,50 m. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziali richieste da parte della Commissione edilizia o della Sovrintendenza regionale.

### **Art. 67 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione**

1. Le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all'uso pubblico, devono essere provvisti di opere per il pronto scolo delle acque meteoriche e di mezzi idonei allo smaltimento delle stesse.
2. La formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico deve essere oggetto di attenta valutazione; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre la decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro.
3. Cessata l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati, il titolare della concessione all'occupazione deve sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse saranno riscosse coattivamente.

**Art. 68 - Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private**

1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene la sicurezza, sia per ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.
2. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate degli edifici delle quali è intervenuto il deterioramento<sup>85</sup>.
3. Le aree libere inedificate, o di pertinenza degli edifici, devono essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne e consentirne lo stato di abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti.
4. Il Comune ha facoltà di imporre la messa a dimora di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali su aree di proprietà privata oggetto dell'intervento edilizio o che fronteggino gli spazi pubblici.
5. Il Comune può inoltre imporre la conservazione di alberi o di altri elementi naturali caratterizzanti il paesaggio; l'eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto o la rimozione di elementi naturali caratterizzanti il paesaggio deve essere autorizzato dal Comune.

**Art. 69 - Coperture e cornicioni**

1. Gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde, di pluviali e, ove necessario, di elementi fermaneve in numero adeguato, con particolare riguardo alla loro stabilità.
2. Gli edifici a destinazione particolare saranno oggetto di apposita valutazione.
3. Negli interventi di recupero di edifici d'alta montagna, o in zone soggette a soffi valanghivi, l'aggetto degli sporti di gronda deve essere opportunamente limitato.
4. In caso di copertura in lose di pietra, il colmo dovrà essere realizzato secondo le tecniche tradizionali, evitando l'utilizzo di elementi prefabbricati.
5. Eventuali utilizzazioni delle coperture per l'installazione di impianti per la captazione di energie alternative naturali dovranno comportare inserimenti compositivamente integrati con gli elementi architettonici degli edifici e non costituire una sovrapposizione di ulteriori elementi tecnici a strutture non all'uopo predisposte od opportunamente adattate.
6. Nelle sottozone di PRG di tipo A, B, C ed E la pendenza delle falde deve essere normalmente compresa tra il 35 ed il 45%. Il Comune, sentita la CE, ha facoltà di consentire pendenze diverse a seconda della situazione paesaggistica e territoriale esistente. Nelle sottozone di tipo F e D del PRG la pendenza delle falde sarà definita puntualmente in relazione alla tipologia del manufatto edilizio e della specifica destinazione d'uso a cui è destinato.
7. Nei casi di edifici non sottoposti all'obbligo dell'impiego delle lose di pietra, i manti di copertura dei tetti dovranno essere realizzati con materiali di colore grigio scuro e non riflettenti, salvo le determinazioni di competenza della Sovrintendenza regionale

---

<sup>85</sup> Riferimento all'art. 58, comma 1, della LR 11/1998

per i beni culturali e ambientali.

8. Sono in ogni caso vietati manti di copertura con tegole e coppi in terracotta rossa, lamiera zincate non trattate, resine trasparenti ed opache, superfici riflettenti salvo parti in vetro.

9. L'utilizzo di materiali di copertura fuori dagli ambiti soggetti all'obbligo delle lose, le tipologie di copertura e le pendenze ammesse, nonché la realizzazione di abbaini, loro tipologie, dimensioni, materiali e numero, e l'inserimento di altri elementi tecnici connessi con la copertura medesima potranno essere oggetto di successiva specifica regolamentazione da parte del Comune.<sup>86</sup>

10. L'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra si applica agli ambiti ed alle costruzioni comprese nelle sottozone di tipo A del PRGC approvato ed ai fabbricati ubicati esternamente a queste purché classificati dal PRGC di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale e quelli classificati monumento o documento.<sup>87</sup>

#### **Art. 70 - Tinteggiature e decorazioni**

1. Chi intende eseguire la tinteggiatura o il rivestimento delle facciate degli edifici esistenti o di nuova costruzione, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento<sup>88</sup>.

2. Chi intende eseguire sulla facciata delle case, o su altre pareti esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento, allegando gli elaborati o i bozzetti rappresentativi.

3. Chi intende fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od insegne pubblicitarie, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento.

4. È fatta salva l'acquisizione dei pareri dei vari organi competenti.

5. Nel recupero degli edifici o di parti di essi, il Comune può imporre di provvedere alla conservazione ed al ripristino di insegne ed arredi superstiti, nonché di iscrizioni, fregi o pitture.

#### **Art. 71 - Recinzioni e cancelli**

1. Le recinzioni e i cancelli devono adeguarsi alle tipologie ed ai materiali in uso nell'ambito in cui si collocano, al fine di mantenerne l'unità compositiva, devono presentare

aspetto decoroso e devono essere dimensionate in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore per le singole parti del territorio e le norme vigenti in materia di distanza dalle strade<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Cfr. L.R. 13/2007 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18".

<sup>87</sup> Delibera C.C. n. 64 del 23 ottobre 2008 e approvato con D.G.R. n. 3766 del 30.12.2009

<sup>88</sup> Il comma 1 non trova applicazione qualora il Comune si doti di piano del colore

<sup>89</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) ed al relativo regolamento, all'art. 26 del RE e all'art. 33 delle NTA del PRGC

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione e la piena accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico su cui si affacciano.
3. Le recinzioni devono rispettare gli allineamenti obbligatori del piano regolatore e devono consentire lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Le recinzioni verso spazi pubblici o di uso pubblico devono presentare di norma un'altezza non superiore a metri 1,50 e possono essere costituite da uno zoccolo pieno di altezza non superiore a metri 0,60 ; possono tuttavia essere consentite recinzioni di forma e dimensione diverse.
5. Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate oltre che nei modi previsti dai precedenti commi, con reti e siepi, con sola siepe, per altezze non superiori a metri 1,50 .
6. I cancelli carrai devono distare metri 5,00 dal ciglio stradale o dall'area pubblica o ad uso pubblico, compresi eventuali marciapiedi. In caso di oggettiva impossibilità accertata dagli uffici competenti, tali cancelli carrai, dotati di apertura automatica, dovranno essere dotati di una area per la sosta temporanea di un'auto delle dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00, e distante tale area per 1,20 metri dal confine stradale. Tale distanza di 1,20 metri si applica comunque ai parcheggi privati verso le strade comunali.
7. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a metri 2,00; essi devono aprirsi all'interno della proprietà; eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica devono essere opportunamente riparate ed inserite nel contesto della struttura.
8. La distanza delle recinzioni dal confine delle strade, attuali o rettificate secondo le prescrizioni del P.R.G.C. o come previste da un progetto esecutivo, deve essere almeno di 0,50 m, salvo maggiori distanze richieste dalla C.E. per migliorare la visibilità in corrispondenza di curve o incroci stradali, o per realizzare i marciapiedi ove sono previsti dal P.R.G. o da progetti esecutivi.<sup>90</sup>
9. Distanze minime diverse possono essere realizzate in casi particolari previo parere favorevole della C.E. e salvo prescrizioni del Codice della Strada.

#### **Art. 72 - Sporgenze fisse o mobili**

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, tende ed altri corpi aggettanti.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione<sup>91</sup>, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a) 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di metri 1,20 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
  - b) 1/6 della larghezza della sede stradale per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede, diminuita di 20 cm, e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di metri 2,00 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;

<sup>90</sup> Sono fatte salve le disposizioni della delibera del Consiglio comunale n° 9 del 16.2.1973

<sup>91</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento

- c) metri 0,80 per tetti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano del marciapiede o del suolo concesso oltre all'altezza di metri 4,50.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere autorizzata dal Comune quando esse non ostacolano il traffico, non costituiscano pericolo per le persone, non limitino la visibilità, nonché per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

#### **Art. 73 - Intercapedini e griglie di aerazione**

1. Ai fini del presente articolo è definito «intercapedine» il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, purché non in fascia di rispetto stradale, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente<sup>92</sup>.
3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
4. Le intercapedini debbono avere le seguenti caratteristiche:
- a) larghezza interna netta non minore di metri 0,10;
  - b) larghezza massima non maggiore di metri 1,20;
  - c) altezza libera interna non minore di metri 0,50;
  - d) il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 metri al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. È fatta salva la possibilità di utilizzare dimensioni diverse nel rispetto di normative specifiche vigenti; è altresì ammessa la formazione di bocche di lupo funzionali all'aerazione di locali interrati.

#### **Art. 74 - Numeri civici**

1. A costruzione ultimata il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e l'agibilità. Il Comune assegna il numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, da apporsi a spese dei proprietari degli immobili<sup>93</sup>.
2. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due a tre metri, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

---

<sup>92</sup> Riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999

<sup>93</sup> Nei modi previsti dal DPR del 30.05.1989, n. 223, art. 42



**Art. 75 - Servitù pubbliche**

1. Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di installare comunque nelle proprietà private:

- a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana;
- b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
- e) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi;
- f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.

2. L'installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e disagio alla proprietà privata, con la quale si è concertato, compatibilmente con il rispetto dell'esigenza pubblica per cui è compiuta.

3. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

4. La manutenzione degli oggetti elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

5. Il Comune ha il dovere di rimuovere a suo carico quanto installato in caso di interventi di manutenzione sull'edificio realizzati dai proprietari per la durata dei lavori.

6. Il Comune ha altresì il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a rimozione definitiva di quanto installato.

**Art. 76 - Percorsi pedonali e marciapiedi**

1. Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quanto possibile, dovranno essere munite di marciapiedi o comunque di percorso pedonale pubblico, adeguati alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.

4. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.

**Art. 77 - Muri di sostegno e di contenimento**

1. I muri di sostegno, salve restando le diverse prescrizioni del piano regolatore generale e della legge<sup>94</sup>, possono essere realizzati con altezza non superiore a metri 2,00, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistente in sito; eventuali ripiani intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro più alto. Inoltre, tipologia e materiali relativi sono da concordare col Comune.
2. Il Comune, sentito il parere della commissione edilizia, può imporre una specifica conformazione, altezza e dislocazione dei muri di sostegno, per la sicurezza o per la tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento con arbusti o alberate, o comunque con l'impiego della vegetazione.
3. I muri di contenimento dovranno essere eseguiti secondo dimensioni, tipologie e materiali indicati dal Comune.
4. I riporti di terra sono ammessi ove comportino il livellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscono pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni stessi, di quelli limitrofi o per fabbricati esistenti nelle adiacenze.

#### **Art. 78 - Depositi di materiali a cielo aperto**

1. Si definiscono depositi di materiali a cielo aperto gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulottes, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile.
2. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche regolate dalla specifica normativa.<sup>95</sup>

#### **Art. 79 - Elementi complementari degli immobili**

1. È ammessa la realizzazione di elementi complementari degli immobili, quali pensiline, verande, tettoie, bussole, bow windows, vani scala, serre, coperture amovibili di strutture sportive, depositi attrezzi agricoli e simili, nel rispetto del decoro e del contesto circostante.
2. Il Comune disciplina con apposita previsione normativa o regolamentare modalità, tipologie, dimensioni e durata di tali strutture complementari.

#### **Art. 80 - Chioschi e mezzi di comunicazione visiva**

1. I chioschi, le cabine telefoniche, le edicole e gli altri elementi di arredo urbano, anche se di tipo precario e temporaneo, sia pubblici che privati, devono corrispondere a criteri di rigoroso inserimento nell'equilibrio urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.
2. Tali elementi devono rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti leggi<sup>96</sup>; devono inoltre consentire ed agevolare la libera circolazione degli utenti dei percorsi ciclabili e

<sup>94</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento

<sup>95</sup> D.Lgs 36/2003 e D.Lgs 152/2006

pedonali, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni elemento di pericolo di ostacolo, anche potenziale, rispetto alla piena fruibilità degli spazi interessati.

3. Il Comune si riserva il diritto insindacabile di vietare l'apposizione di qualunque mezzo di comunicazione visiva (totem, insegne, vetrofanie, ecc.), luminose o non, in determinate zone e in particolari posizioni, quando lo ritenga pregiudizievole al carattere ambientale o storico della località, oppure alle esigenze della segnalazione stradale.

4. Tutte le insegne, scritte e in generale i mezzi di comunicazione visiva devono essere decorose. In particolare sono soggette alle seguenti norme di carattere generali:

a) non devono emettere luce abbagliante;

b) non devono avere armature appariscenti o tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati o della via a cui vengono applicate;

c) non devono essere poste nelle aree di incrocio delle vie o nei pressi delle rotonde;

d) devono risultare esteticamente compatibili sia con riferimento alle caratteristiche del fabbricato e della via, sia nel rispetto alla altre eventuali insegne adiacenti;

e) non devono recare fastidio e pregiudizio ai locali e fabbricati limitrofi.

5. L'apposizione anche provvisoria di mezzi di comunicazione visiva (insegne, bacheche o cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni od industrie) all'interno e all'esterno, esposti alla pubblica vista, è assentita dal Comune ove non alteri gli elementi architettonici dell'edificio, si armonizzi con l'ambiente e non sia in contrasto con eventuali soluzioni conformi di cui il Comune si dota.

6. Le lapidi e le iscrizioni visibili da aree pubbliche o di uso pubblico, poste a ricordo e commemorazione di personaggi o eventi storici, o per indicazioni viarie, ecc., sono inamovibili salvo esplicito consenso del Consiglio Comunale e parere della Soprintendenza regionale laddove tutelate.

7. Sono fatte salve le norme di settore che vietano o limitano i mezzi di comunicazione visiva, nonché ulteriori disposizioni normative o regolamentari adottate dal Comune.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

<sup>97</sup> Cfr. in particolare il Regio Decreto 30.03.1942, n. 327 "Codice della Navigazione", Parte aeronautica

## **TITOLO VII NORME PER I CANTIERI**

### **Art. 81 - Rispetto delle disposizioni di legge**

1. Nell'installazione e nell'esercizio dei cantieri, devono essere comunque rispettate le disposizioni di legge vigenti<sup>98</sup>; le norme del presente titolo si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

### **Art. 82 - Disciplina del cantiere**

1. Prima di iniziare i lavori intesi a realizzare interventi di nuova costruzione o a costruire recinzioni, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.

2. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti e a garantire l'esercizio di questi ultimi.

3. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a metri 0,70 per 1,00, recante gli estremi della concessione o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera; devono inoltre essere conservati in cantiere gli atti di cui all'art. 15, comma 2, del presente regolamento nonché gli estremi previsti dalle normative vigenti in materia<sup>99</sup>.

4. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, oppure il costruttore, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa concessione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere, nonché delle soluzioni che garantiscono il mantenimento della viabilità corrente e lo svolgimento delle attività presenti; la concessione è rilasciata per il tempo strettamente necessario; essa è rinnovabile ed è soggetta al previo deposito di congrua cauzione a garanzia dell'integrale rimessa in pristino.

5. In caso di inottemperanza, qualora non sia stata prevista la predetta cauzione, il ripristino è effettuato dall'Amministrazione competente a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese devono essere rimborsate

---

<sup>98</sup> Riferimento a: L. 55/1990 e s.m.i., D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 81/2008

<sup>99</sup> Riferimento a: L. 55/1990 e s.m.i., D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 81/2008

entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente.

6. Il cantiere deve essere dotato di segnali di pericolo e di ingombro diurni e notturni, integrati da illuminazione stradale, gestiti dal costruttore.

7. Devono essere preposti idonei servizi igienici per gli addetti al cantiere.

8. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene e il decoro; in difetto, il Comune ordina al costruttore e al titolare del titolo abilitativo gli adempimenti del caso e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

9. La violazione delle norme del presente articolo conferisce al Comune la facoltà di inibire l'inizio dei lavori o di disporre la sospensione fino alla regolarizzazione<sup>100</sup>.

#### **Art. 83 - Interventi su aree in fregio a spazi pubblici e recinzioni provvisorie<sup>101</sup>**

1. Il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici idonei a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune in ordine ai tempi ed alle modalità di esecuzione; la notizia al Comune deve essere corredata dell'avvenuta comunicazione agli esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.

2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito, eccezion fatta per i casi in cui il Comune dispone il temporaneo divieto del transito stesso, ad evitare la formazione di ristagni d'acqua e a limitare la formazione di polveri.

3. Quando le opere di chiusura interessino temporaneamente un'area pubblica, il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale la relativa concessione; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito – salvo casi eccezionali – il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

#### **Art. 84 - Scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata con mezzi e modalità idonei a resistere alla spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. Gli scavi non devono, di norma, impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione al Comune.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle

---

<sup>100</sup> Ai sensi degli articoli 75 e 76 della LR 11/1998.

<sup>101</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e relativo regolamento e LR 11/1998.

demolizioni stesse vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare pericoli alle persone e alle cose, imbrattamenti e sollevamento di polveri.

4. Nei cantieri ove si procede a demolizioni mediante vari macchinari a braccio meccanico, il Comune può disporre ulteriori accorgimenti intesi ad evitare polvere e rumore.

5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti<sup>102</sup>.

6. Il materiale di pregio vegetale può essere conservato e riutilizzato in cantiere.

7. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli organismi competenti, mediante immediata comunicazione del reperimento agli organismi stessi; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi sì da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia<sup>103</sup>.

8. Nel caso di rinvenimento di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, l'autorità giudiziaria, quella di pubblica sicurezza e l'autorità sanitaria<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Riferimento al D.Lgs 152/2006

<sup>103</sup> Riferimento a: D.Lgs 42/2004, L.R. 56/1983 e s.m.i., L.R. 13/1998 (art. 40 delle norme di attuazione)

<sup>104</sup> Ai sensi della L. 285/1990 e s.m.i.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 85 - Deroghe**

1. Le prescrizioni del presente regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme legislative sono derogabili unicamente nei casi e con le procedure previste dalla legislazione in materia<sup>105</sup>.

### **Art. 86 - Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni**

1. La materia è disciplinata dalla vigente legge<sup>106</sup>.

### **Art. 87 - Integrazioni al regolamento edilizio**

1. Per quanto non specificato dal presente regolamento e purché non in contrasto con esso e con la normativa vigente il Comune può introdurre ulteriori disposizioni.

---

<sup>105</sup> Riferimento a: LR 11/1998, DGR n. 4243 del 29.12.2006 (Disposizioni attuative della legge regionale 11, previste dall'articolo 14, comma 8. Disciplina relativa ai procedimenti che determinano deroghe a norme di PRG o di regolamento edilizio (art. 88) e alle determinazioni del PTP (art. 8)), LR 13/98, LR 56/1983 e s.m.i, D.Lgs 42/2004.

<sup>106</sup> Riferimento all'articolo 57 della LR 11/1998.